SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 27 marzo 2008.

Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

08A02260

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2008, n. **77.**

Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione alla qualifica di capo reparto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Rilevato che il requisito dell'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale, indicato alle lettere *b)*, comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituisce parametro indefettibile non solo per la valenza strategica dei percorsi formativi, ma anche per il ruolo di selezione dei candidati ammessi al percorso accelerato di cui alla predetta lettera *b)*;

Ritenuto, inoltre, che la funzione di individuazione di un numero equilibrato di candidati, rispetto ai posti disponibili, costituisce giusta applicazione dei principi di economicità e di buon andamento, e che il livello nazionale dei corsi di aggiornamento professionale costituisce un primo parametro oggettivo;

Ravvisata la necessità di disciplinare in maniera omogenea i corsi di aggiornamento professionale previsti alle lettere *b)*, comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sin dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e quindi anche per il triennio antecedente al 1° gennaio 2009;

Effettuata l'informazione alle OO.SS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 febbraio 2008 e del 25 febbraio 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47268-3401 del 6 marzo 2008.

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, al comma 2, le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate.

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;

b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;

c) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;

b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;

c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.

4. All'articolo 7, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, al comma 2, le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate.

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;

b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;

c) il comma 4 è abrogato;

3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;

b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;

c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo degli articoli 12, comma 1 e 16, comma 1 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 12. (*Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, *nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno*.».

«Art. 16. (*Promozione a capo reparto*). — 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. (*Modalità di accesso*). — 1. Il concorso interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'art. 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.

7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti con decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'art. 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, purché in possesso degli altri requisiti previsti.».

«Art. 3. (*Modalità di accesso*). — 1. Il concorso interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e che, *nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.*».

4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)* ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'art. 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.»

«Art. 6. (*Scelta della sede*). — 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di asse-

gnazione tra quelle *indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione* e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo art. 8 del presente decreto.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili *prima dell'avvio del corso di formazione*. A norma dell'art. 12, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* del medesimo art. 12.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

«Art. 7. (*Corso di formazione professionale*). — *1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.*

2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 6 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. (*Modalità di accesso*). — 1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'art. 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.».

«Art. 3. (*Modalità di accesso*). — 1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, *nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.*

4. *(Abrogato).*

5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'art. 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 6.».

«Art. 6. (*Scelta della sede*). — 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle *indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione* e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo art. 8 del presente decreto.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili *prima dell'avvio del corso di formazione*. A norma dell'art. 16, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo

13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* del medesimo art. 16.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

08G0099

DECRETO 11 marzo 2008, n. **78.**

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e dell'11 febbraio 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE E DEL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 1.

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità

1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) piena integrità psichica;

c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;

e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;

f) acutezza visiva:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.

2. Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

Requisiti attitudinali

1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:

a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa;

b) capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;

c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;

d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.

2. Il giudizio medico legale di inidoneità ai sensi del presente articolo è adottato a seguito di adeguata valutazione psicodiagnostica, eseguita avvalendosi anche dell'ausilio di appositi esami e/o test psico-attitudinali. I test psicodiagnostici sono somministrati da specialisti nella disciplina.

Capo II

REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA E PSICHICA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Art. 3.

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) sana costituzione fisica;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per

l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 4.

Disposizione comune

1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti è espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si concorre.

Art. 5.

Disposizioni particolari

1. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al presente regolamento è richiesto anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 6.

Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. È abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251

ALLEGATO A
(ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*)

Peso corporeo richiesto per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo.

Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h)

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri)

I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20;

I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18.

Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale è per gli uomini 102 cm, per le donne 88 cm;

Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del candidato.

Tabella annessa all'allegato A

TABELLA ANTROPOMETRICA

Parametri antropometrici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c)

UOMINI				DONNE		
I.M.C. MAX 30 (p/h x h) →	C.A. MAX 102 (cm)	I.M.C. MIN. 20 (p/h x h) ↓		I.M.C. MAX 28 (p/h x h) →	C.A. MAX 88 (cm)	I.M.C. MIN. 18 (p/h x h) ↓
PESO MAX (kg)	PESO MIN (kg)	P.T. MIN (cm)	ALTEZZA (m)	PESO MAX (kg)	PESO MIN (kg)	P.T. MIN (cm)
132	88	100	2.10	123	79	90
129	86	98	2.08	121	78	89
127	84	96	2.06	119	76	88
125	83	94	2.04	117	75	87
122	82	92	2.02	114	73	86
120	80	90	2.00	112	72	85
118	78	89	1.98	110	71	84
115	77	88	1.96	108	69	83
113	75	87	1.94	105	68	82
111	74	86	1.92	103	66	81
108	72	85	1.90	101	65	80
106	71	84	1.88	99	64	79
104	69	83	1.86	97	62	78
102	68	82	1.84	95	61	77
99	66	81	1.82	93	60	76
97	65	80	1.80	91	58	75
95	63	79	1.78	89	57	74
93	62	78	1.76	87	56	73
91	61	77	1.74	85	54	72
89	59	76	1.72	83	53	71
87	58	75	1.70	81	52	70
85	56	75	1.68	79	51	70
83	55	75	1.66	77	50	70
81	54	75	1.65	76	49	70
UOMINI				DONNE		

Legenda:

Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = (p / h x h)
I.M.C. MAX = Valore massimo dell'Indice di Massa Corporea;
I.M.C. MIN. = Valore minimo dell'Indice di Massa Corporea;
C.A. MAX = Valore massimo della Circonferenza Addominale;
P.T. MIN. = Valore minimo del Perimetro Toracico.

ALLEGATO *B*
(ai sensi dell'articolo 1, comma 2)

Cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo.

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico- evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non idoneità; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per HCV; la positività per anticorpi per HIV;

2. L'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, che abbiano rilevanza funzionale, anche in fase asintomatica e con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;

4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;

5. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali;

6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità, quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non idoneità, se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sé causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)* di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);

8. Le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)* di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che comprometterebbero un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco β-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi;

9. Le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;

10. Le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;

11. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo;

12. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

13. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica;

14. Le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30º; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;

15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;

16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;

17. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia;

18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità,

comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;

19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi;

20. Le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, producono alterazioni strutturali o funzionali;

21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la protesi mammaria è causa di non idoneità;

22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali sia fisiche che connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente:

«Art. 5. *(Nomina a vigile del fuoco).* — 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«Art. 22 *(Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione).* — 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.».

«Art. 41 *(Accesso al ruolo dei direttivi).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 53 *(Accesso al ruolo dei direttivi medici).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.».

«Art. 62 *(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.».

«Art. 88 *(Accesso al ruolo degli operatori).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.».

Art. 98 *(Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile).* — 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».

«Art. 109 *(Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico).* — 1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.».

«Art. 119 *(Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.».

Art. 126 *(Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

—Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n. 228 abrogato dal presente decreto, recava Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1993, n. 165.

— Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1987, n. 236, è il seguente:

«Art. 3 *(Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne.

2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65.».

— Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 85 *(Istituzione dei ruoli).* — 1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

a) ruolo degli operatori;

b) ruolo degli assistenti;

c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 5 e 88, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 21, 97, 108, 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 21 *(Nomina a vice ispettore antincendi).* — 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera *d)*.

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b)*, e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera *a)*, il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

«Art. 97 *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 98, comma 1, lettera *d)*, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

«Art. 108 *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici)*. — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 109, comma 1, lettera *d)* e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.».

«Art. 148 *(Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale)*. — 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si vedano le note alle premesse.

08G0100

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione del Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica per martedì 29 aprile 2008, alle ore 10,30 con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio;

II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti;

III. Votazione per l'elezione del Presidente.

08A02668

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione della Camera dei deputati

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per martedì 29 aprile 2008, alle ore 10 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza;

2. Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti;

3. Elezione del Presidente.

08A02669

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marcianise (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Marcianise;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Marcianise, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;.

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Marcianise (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Cimino - prefetto;

dott. Francesco Tarricone - viceprefetto;

dott. Maurizio Alicandro - dirigente II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordi-

nari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2008
Ufficio di controllo Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 318

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il comune di Marcianise (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione all'esito di attività investigative condotte sul territorio, dalle quali sono emerse situazioni di diffusa illegalità astrattamente riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Caserta ha disposto, con provvedimento del 22 novembre 2006 successivamente prorogato con decreti del 23 febbraio e 29 maggio 2007, l'accesso presso il comune di Marcianise ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

L'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata è emersa nel corso degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso e confluiti nella relazione commissariale del 7 gennaio 2008 che hanno messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte dell'amministrazione risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigue.

Dalla relazione effettuata dall'organo ispettivo sono emersi, in modo particolare, i rapporti ed i comuni interessi tra un amministratore locale che svolge anche attività imprenditoriale ed una delle principali famiglie camorristiche che controlla il territorio del comune di Marcianise con la quale, tra l'altro il menzionato amministratore, in occasione delle ultime elezioni comunali, avrebbe festeggiato la propria elezione.

Nella relazione della commissione d'accesso viene inoltre messa in luce la posizione di altri amministratori comunali le cui attività, imprenditoriali o professionali, spesso evidenziano un collegamento di interessi con esponenti della criminalità organizzata.

Gli aspetti di condizionamento risultano inoltre evidenti negli atti con i quali è stato violato il principio generale di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e l'attività di gestione affidata all'apparato burocratico. In particolare in alcune delibere adottate dalla giunta comunale, ma che in realtà sarebbero di competenza dell'apparato gestionale, vengono individuate le ditte alle quali affidare i lavori in appalto e le stesse ditte risultano essere riconducibili a soggetti collegati a pregiudicati o ad organizzazioni criminali.

Dalla relazione dell'organo ispettivo emergono inoltre, in modo emblematico, una serie di elementi, come quello concernente le volture dei permessi di costruire effettuate, in tempi particolarmente brevi, a favore di soggetti legati ad una locale consorteria dai quali si evince il controllo che la stessa famiglia camorristica riesce ad avere sull'attività amministrativa dell'ente locale.

Inoltre, sebbene il comune abbia sottoscritto con la locale prefettura il protocollo di legalità che prevede in caso di assegnazione dei lavori l'acquisizione della certificazione antimafia, la commissione d'accesso ha evidenziato che spesso le procedure di affidamento di lavori a trattativa privata, seppure di importi non rilevanti, si sono risolte a favore di società nei confronti delle quali sono emersi collegamenti di tipo criminale.

L'intreccio dei rapporti tra amministratori locali e organizzazioni camorristiche risulta inoltre essere particolarmente evidente nella vicenda in cui l'amministrazione comunale ha riconosciuto un contributo economico a favore di un'associazione presieduta da un esponente della locale cosca malavitosa.

Le indagini ispettive effettuate dalla commissione di accesso hanno conseguentemente accertato come le locali organizzazioni criminali, favorite dalla particolare situazione ambientale che come evidenziato è caratterizzata da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, e frequentazioni tra amministratori comunali ed esponenti delle locali consorterie criminali, siano riuscite ad ingerirsi nella vita politico-amministrativa dell'ente, configurando un concreto sviamento dell'attività comunale nel perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide peraltro in modo fortemente negativo nelle legittime aspettative della popolazione di essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto il prefetto di Caserta, con relazione del 19 febbraio 2008, ha proposto l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta situazione di condizionamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta).

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Sanarica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sanarica (Lecce) ed il sindaco nella persona del signor Sergio Santese;

Considerato che, in data 22 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sanarica (Lecce) è sciolto.

Il dottor Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Art. 2.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sanarica (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Sergio Santese.

Il citato amministratore, in data 22 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10278/2008 AREA II EE.LL. del 14 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sanarica (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Claudio Sergi.

Roma, 21 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Laureline Vervisch Picois, di titolo di formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito ai Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Laureline Vervisch Picois, cittadina francese, nata a Rouen il 14 ottobre 1975, diretta adottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guide interprète régional», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue italiano e francese;

Considerato inoltre che la signora Laureline Vervisch Picois risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che con la predetta istanza la signora Laureline Vervisch Picois ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 novembre 2001, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi 10;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Laureline Vervisch Picois, cittadina francese, nata a Rouen il 14 ottobre 1975, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, della durata di 10 mesi da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIGNORA LAURELINE VERVISCH PICOIS.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della signora Laureline Vervisch Picois, nata a Rouen il 14 ottobre 1975 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e francese, le materie oggetto del tirocinio dì adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti ed opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale e urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei principali servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessato - italiano e francese - che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia di Roma.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dieci mesi trasmetterà alla provincia di Roma una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

08A02663

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cejas Maria de las Carmelas, di titolo di formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale Città di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto leglslativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art, 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Cejas Maria de las Carmelas, cittadina italiana, nata a Mendoza il 14 agosto 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «guia de turismo y coordinador de viajes» titolo di formazione professionale acquisito in Argentina, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito città di Venezia della professione di «guida turistica» nelle lingue: spagnolo e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Maria de las Carmelas Cejas risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 novembre 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Venezia che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cejas Maria de las Carmelas, cittadina italiana, nata a Mendoza il 14 agosto 1977, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale città di Venezia nelle lingue spagnolo e inglese

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 subordinato al superamento di tirocinio di adattamento, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Cejas Maria de las Carmelas, cittadina italiana, nata a Mendoza il 14 agosto 1977, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio «Città di Venezia».

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/194) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo e inglese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia: caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venzia (politica, culturale ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima;

storia dall'arte: conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione;

geografia: caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isola dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale;

tradizioni e manifestazioni: conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola;

ville venete: conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione;

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso: l'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenza. La chiamata del numero di emergenza sanitario. Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali, collasso da calore, colpo di calore, congelamento. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale;

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33: articoli 20, 82/90 ed allegato.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale «Città di Venezia» che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Venezia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio dei tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di «Città di Venezia».

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

08A02664

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste presentate dalla Diadema Spa, in data 12 marzo 2008, dalla International Tobacco Agency Srl, in data 14 e 18 febbraio 2008 e 3, 4 e 17 marzo 2008, e dalla Imperial Tobacco Italy Srl, in data 17 gennaio 2008, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle suddette richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
AVO TESORO LIMITED EDITION 2008	2.000,00	20	200,00
CUABA PIRAMIDES EDIZIONE LIMITATA 2008	3.000,00	10	150,00
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	2.260,00	3	33,90
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	2.260,00	1	11,30
H. UPMANN MAGNUM 50	2.300,00	25	287,50
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	1.740,00	3	26,10
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	1.740,00	1	8,70
MONTECRISTO SUBLIMES EDIZIONE LIMITATA 2008	3.400,00	10	170,00
PARTAGAS SERIE D NO. 5 EDIZIONE LIMITATA 2008	1.900,00	25	237,50
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	2.400,00	3	36,00
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	2.400,00	1	12,00
WINSTON CHURCHILL BLENHEIM	4.600,00	25	575,00
WINSTON CHURCHILL CHEQUERS	2.500,00	25	312,50
WINSTON CHURCHILL MARRAKESH	3.400,00	25	425,00
WINSTON CHURCHILL NO. 10	2.800,00	25	350,00

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
AL CAPONE POCKETS FILTER 3	80,00	3	0,60

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
ARIZONA VIRGINIA	95,00	30,0	2,85
GOLDEN VIRGINIA 12,5G	152,00	12,5	1,90

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
ALLEGRO	92,50	40	3,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 54

08A02661

DECRETO 4 aprile 2008.

Determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2008, che fissa nell'allegata tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 1° aprile 2008;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,76% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel primo trimestre 2008, corrispondente in valore assoluto a 175,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,50 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,75 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 2.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla corte dei conti l'11 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 55

TABELLA A

SIGARETTE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AFRICAINE SENZA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BLACK DEATH FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CIGARONNE CLASSIC GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CIGARONNE CLASSIC SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GEORGE KARELIAS AND SONS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARANELLO EDIZIONE NERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARANELLO N.1	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARANELLO N.2	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MOHAWK BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MOHAWK RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV 100'S BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV 100'S BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV 100'S NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MUSTANG GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MUSTANG RED 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MUSTANG SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
OMNI GOLD KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
OMNI SILVER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
POLICE BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
POLICE EDIZIONE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
POLICE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
QUEST 1	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
QUEST 2	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
QUEST 3	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL SLIMS MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONHILL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICTORY DE LUXE SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICTORY SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
YESMOKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
YESMOKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
YESMOKE RED	Confezione cartoccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
YESMOKE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
YESMOKE WHITE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
YESMOKE WHITE	Confezione cartoccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75

08A02660

DECRETO 10 aprile 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, quindicesima e sedicesima trance.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.151 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti ministeriali in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29 luglio, 24 settembre, 27 ottobre e 22 dicembre 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto del 22 aprile 2003, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003 entro le ore 11 del giorno 15 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02658

DECRETO 10 aprile 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, quindicesima e sedicesima trance.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante dispo-

sizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.151 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 26 aprile, 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto del 26 gennaio 2004, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta :

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004 entro le ore 11 del giorno 15 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02659

DECRETO 10 aprile 2008.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.151 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, HSBC France e ING Bank N.V., al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	4.000 milioni di euro
decorrenza:	1° febbraio 2008
scadenza:	1° agosto 2023
tasso di interesse:	4,75% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	16 aprile 2008
dietimi d'interesse:	75 giorni (dal 1°/02 al 16/04/2008
prezzo di emissione:	99,135%
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,175% dell'importo nominale dell'emissione

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2023, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a le richieste di separazione aventi ad oggetto il «mantello», le «componenti cedolari» e la «componente indicizzata all'inflazione» (operazioni di «coupon stripping»). Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a 1.000 euro di capitale nominale per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e a un centesimo di euro per la componente cedolare. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, HSBC France e ING Bank N.V.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 16 aprile 2008 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,75% annuo lordo, per settantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 16 aprile 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02629

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la direzione provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle Commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Padova e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e per i datori di lavoro l'UNINDUSTRIA;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Padova - Presidente o suo delegato:

in rappresentanza dei lavoratori:

sig.ra Ilaria Volpato, rappresentante CISL - membro effettivo;

sig. Amerigo Lissandron, rappresentante CISL - membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Maurizio Frison, rappresentante UNINDUSTRIA - membro effettivo

sig. Stefano Sancio, rappresentante UNINDUSTRIA - membro supplente.

Partecipano alle sedute della commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'INPS:

dott. Donato Aquaro, membro effettivo;

dott. Salvatore Leopardi, membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A02626

DECRETO 4 aprile 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore edilizia, presso la direzione provinciale INPS di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e per i datori di lavoro l'ANCE Collegio Costruttori Edili e l'Unione Provinciale Artigiani;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di PADOVA - presidente o suo delegato;

direttore *pro-tempore* rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Padova - membro effettivo;

dott.ssa Marina Fornasaro rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Padova - membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Gilberto Baratto rappresentante CISL - membro effettivo settore industria;

sig. Albino Ruggero rappresentante CISL - membro supplente settore industria;

signora Francesca Crivellaro rappresentante CGIL - membro effettivo settore artigianato;

sig. Paolo Vinaccia rappresentante CGIL - membro supplente settore artigianato;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Leonardo Pesadori rappresentante ANCE Collegio costruttori edili - membro effettivo settore industria;

geom. Antonio Favaro rappresentante ANCE Collegio costruttori edili - membro supplente settore industria;

sig. Luciano Capuzzo rappresentante Unione provinciale artigiani - membro effettivo settore artigianato;

sig.ra Anna Barolo rappresentante Unione provinciale artigiani - membro supplente settore artigianato;

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A02627

DECRETO 9 aprile 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore edilizia, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39192 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e per i datori di lavoro l'ANCE Associazione costruttori edili ed affini e la CONFARTIGIANATO Marca Trevigiana;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai sigg.:

direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Treviso - presidente o suo delegato;

dott. Roberto Parrella rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Treviso - membro effettivo;

geom. Alfio Signorello rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Treviso - membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Marco Potente rappresentante CISL - membro effettivo settore industria;

sig. Sebastiano Rossito rappresentante CISL - membro supplente settore industria;

sig. Vigilio Biscaro rappresentante CGIL - membro effettivo settore artigianato;

sig. Mauro Visentin rappresentante CGIL - membro supplente settore artigianato;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Paolo Valerio rappresentante ANCE Ass. costruttori edili ed affini - membro effettivo settore industria;

dott. Zelio Pirani rappresentante ANCE Ass. costruttori edili ed affini - membro supplente settore industria;

sig. Pierluigi Buriollo rappresentante CONFARTIGIANATO Marca Trevigiana - membro effettivo settore artigianato;

dott. Stefano Garibbo rappresentante CONFARTIGIANATO Marca Trevigiana - membro supplente settore artigianato.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 aprile 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A02625

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Global Logistics soc. coop.», in Limena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 n. GAB/626 con il quale la società cooperativa Global Logistics soc. coop., con sede in Limena (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Simone Michieletto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 12 dicembre 2007, con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, con studio in Pescara, via Chieti n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Simone Michieletto, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02539

DECRETO 25 marzo 2008.

Riconoscimento, al sig. Porto Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Vista la domanda con la quale il sig. Porto Giovanni, cittadino italiano, titolare di impresa a Bruxelles esercente l'attività di cui alla richiesta di riconoscimento, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «attuazione, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 7 febbraio 2008, che ha ritenuto l'iscrizione del suddetto sig. Porto Giovanni al registro del commercio di Bruxelles in qualità di amministratore unico e gerente dal 27 gennaio 1998 al 14 novembre 2006, (oltre sei anni) in impresa del, settore in Bruxelles ed operante, fra le altre merceologie, nei settori per i quali è richiesto il riconoscimento, lettere *a)*, *b)* e *c)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, valida e attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'istallazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, e inidonea per le restanti lettere *d)*, *e)*, *f) e g)*, art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, impianti idraulici, trasporto e utilizzo del gas, di sollevamento di persone o cose e di protezione antincendio, in quanto l'impresa in questione, in Bruxelles, non ha nella «Ragione sociale dell'attività» le merceologie richieste;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Esaminate le controdeduzioni dell'interessato alla predetta comunicazione, contenute nella nota del 17 marzo 2008;

Ritenuto che la documentazione aggiuntiva non introduce alcun elemento di novità rispetto a quelli analiticamente esaminati nella Conferenza di servizi del 7 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto di dover confermare le conclusioni della predetta Conferenza e considerazioni esposte in tale nota;

Sentito il conforme parere della CNA - Istallazione Impianti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Porto Giovanni, cittadino italiano, nato il 18 aprile 1962 a Caltanissetta, è riconosciuta a norma degli articolo 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'iscrizione al registro del Commercio di Bruxelles in qualità di amministratore unico e gerente, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle attività di installazione di impianti elettrici, elettronici e climatizzazione, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, art. 1, comma 1, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 25 marzo 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2008.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 marzo 2008 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
282	Susan	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
2621	Glenda	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
4607	America	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
5721	California	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
7104	Oregon	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
7103	Ontario	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
7959	Atlanta	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
7958	Colorado	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
9795	Impala	KWS saat AG	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.
10448	Florida	KWS Italia spa –Betaseed Inc.	KWS Saat AG – Kws Italia spa – Betaseed Inc.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02540

DECRETO 2 aprile 2008.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 marzo 2008 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Colza:

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*	*DM iscrizione o rinnovo*
5411	Deister	Raps GBR Saatzucht Lundsgaard	4/02/1999
6139	Ikarus	Raps GBR Saatzucht Lundsgaard	1/02/2000
5408	Dexter	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard	4/02/1999
5409	Dorado	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard	4/02/1999

Poa pratense

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*	*DM iscrizione o rinnovo*
8877	Clarence	DLF Trifolium Dansk Planteforaedling	12/09/2005
8010	Sorbonne	DLF Trifolium Dansk Planteforaedling	11/04/2005

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02541

DECRETO 2 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	*Codice Sian*	*Denominazione della varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
cocomero	2866	Balian	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
cocomero	2880	Cassius	Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna)
cocomero	2879	Zoe	Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna)
fagiolo rampicante	2887	Millenium	Olter S.r.l. - Asti
melanzana	2876	Danka	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
melanzana	2851	Rolandia	Genista S.r.l. - Fondi (Latina)
peperoncino rosso	2847	Picaro	Southern Seed S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
peperone	2848	Camelot	Southern Seed S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
peperone	2850	Casero	Southern Seed S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
peperone	2875	Corner	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
peperone	2849	Edad	Southern Seed S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
peperone	2874	Erasmus	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
peperone	2854	Gianko	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
peperone	2865	Theos	S.A.I.S. S.p.A.- Cesena (Forlì-Cesena)
pomodoro	2867	Bon Tom	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2868	Dixon	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2845	Emys	Med Hermes S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
pomodoro	2869	Everton	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2884	Gianna	Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza)
pomodoro	2858	Magno	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2808	Miller	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2852	Minuet	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2859	Najal AF	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2855	Nohal	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2844	Paride	Med Hermes S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
pomodoro	2843	Priamo	Med Hermes S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
pomodoro	2871	Ronny	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2857	Sharal	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2842	Sharek	Med Hermes S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
pomodoro	2872	Teodoro	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2856	Tikal	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2873	Vertigo	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
pomodoro	2864	Willy	S.A.I.S. S.p.A.- Cesena (Forlì-Cesena)
pomodoro	2846	Yummy	Southern Seed S.r.l. - Vittoria (Ragusa)
zucca	2886	Fumiko	Nanto Seed Co., Ltd. - Kashihara (Giappone)
zucchino	2862	Aden	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
zucchino	2885	Every	Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza)
zucchino	2863	Kimber	Peotec Seeds S.r.l. - Parma

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
basilico	2877	Profumo	Sativa Seeds & Services S.r.l. - Cesena (Forlì-Cesena)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02542

DECRETO 9 aprile 2008.

Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
E
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ed i decreti relativi alle revisioni annuali con il quale in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Considerato che con il decreto ministeriale 19 luglio 2007, n. 8627, è stata pubblicata la settima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e che l'elenco è articolato su base regionale e provinciale;

Considerato che l'Italia è depositaria di grandi tradizione agricole ed agroalimentari e che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato in un'azione di difesa della dieta mediterranea attraverso la diffusione, la formazione e la promozione della dieta mediterranea stessa e dei suoi prodotti come base per un'alimentazione sana;

Vista la dichiarazione congiunta tra Italia e Spagna, sottoscritta ad Ibiza il 20 febbraio 2007 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica italiana e del Ministro dell'agricoltura, pesca e alimentazione del Regno di Spagna, per la promozione della dieta mediterranea e a tutela della qualità e della concorrenzialità delle proprie produzioni alimentari;

Vista la Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguadia del patrimonio culturale immateriale ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2007;

Ritenuto che i prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, costitui-

scono espressione, oltre che dell'inventiva, dell'ingegno, e del processo di evoluzione socioeconomico delle collettività territoriali italiane, anche delle tradizioni e della cultura delle regioni, delle province ed in genere delle comunità diffuse sul territorio italiano e in quanto tali devono essere oggetto di tutela e della salvaguardia da parte delle istituzioni italiane;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, in considerazione di quanto nelle premesse riportato, costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano.

Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

08A02593

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 21 marzo 2008 dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 11 e 12 marzo 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalle operazioni di migrazione degli archivi e dei processi nel nuovo sistema ad architettura web, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 617 in data 26 marzo 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 11 e 12 marzo 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 aprile 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A02570

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2167 del 7 aprile 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Piacenza ha comunicato la temporanea interruzione dei servizi catastali per lo svolgimento di assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL giorno 4 aprile 2008 dalle ore 8,30 alle ore 10,00;

Accertato che l'interruzione del servizio non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 6 (prot. n. 213) dell'8 aprile 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza causa assemblea sindacale nella giornata del 4 aprile 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 aprile 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A02580

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Enna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Enna nei giorni 12 e 13 marzo c.a.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 12 e 13 marzo per consentire le relative operazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 11 aprile 2008

Il direttore regionale: IMBROGLINI

08A02630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «San Simón da Costa», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 85 - del 4 aprile 2008, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione D. Javier Piñeiro López (Queseria AS Fontelas) y otros productores - Spagna, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria formaggi, denominato «San Simón da Costa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A02538

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di un'associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 26 marzo 2008 l'associazione denominata «Associazione Nazionale Giacche Verdi, per convenzione A.N.GI.V.», con sede legale in San Lorenzo di Sedegliano (Udine), via Giuseppe Verdi n. 22, e sede operativa in San Quirino (Pordenone), via Prancisiel n. 24, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

08A02665

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Murlo

Con decreto 27 agosto 2007, n. 739, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 2008, registro n. 2, foglio n. 5, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Barattoli nel comune di Murlo (Siena), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 50, map.li n. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

08A02666

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante: «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 26, prima colonna, al decimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «*Vista la legge* 31 luglio 2005, n. 177;», leggasi: «*Visto il decreto legislativo* 31 luglio 2005, n. 177;»;

alla pag. 29, prima colonna, all'art. 5, comma 5, ultimo rigo, dove è scritto: «... sensi *della legge* 31 luglio 2005, n. 177.», leggasi: «... sensi *del decreto legislativo* 31 luglio 2005, n. 177.», ed al comma 8, dove è scritto: «8. Alle violazioni *del regolamento di cui al comma 3 ...;», leggasi: «*8. Alle violazioni *dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4*»;

alla pag. 33, prima colonna, all'art. 18, comma 1, dove è scritto: «... ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma *2*, e 11, comma 3.», leggasi: «... ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma *3*, e 11, comma 3.»;

alla pag. 33, seconda colonna, all'art. 21, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma *2*, e 11, ...», leggasi: «... ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma *3*, e 11, ...».

08A02667

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-093) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.